

ARERA - AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

198.2026.R.GAS*Attuazione Del "Servizio Di Liquidità", Di Cui All'art.10 Del Decreto- Legge 20 Febbraio 2026, N.*

21

OSSERVAZIONI DI U.DI.CON. APS

U.Di.Con. A.P.S. – Unione Difesa Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello Nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU), interviene in relazione alla Consultazione in epigrafe, con le presenti osservazioni.

La scrivente Associazione accoglie con favore l'avvio della consultazione di cui al Documento ARERA 198/2026/R/gas, avente ad oggetto l'attuazione del servizio di liquidità previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

La misura si inserisce in un contesto di particolare rilevanza per i consumatori finali, che negli ultimi anni hanno subito in modo diretto gli effetti della volatilità dei mercati energetici, con incrementi dei prezzi del gas e dell'energia elettrica spesso repentini e difficilmente sostenibili per famiglie e microimprese. In tale prospettiva, ogni intervento volto a ridurre il differenziale tra PSV e TTF, a contenere gli effetti dell'accumulo dei costi di trasporto e a rafforzare l'integrazione del mercato italiano con i mercati europei deve essere valutato positivamente, purché sia accompagnato da adeguate garanzie di trasparenza, efficienza e trasferimento dei benefici ai clienti finali.

U.Di.Con. ritiene pertanto condivisibile l'obiettivo generale del servizio di liquidità, a condizione che la misura non si traduca in un meccanismo meramente interno al mercato all'ingrosso, ma produca effetti verificabili e misurabili sulle condizioni economiche applicate ai consumatori.

Risulta quindi essenziale che l'Autorità preveda strumenti di monitoraggio puntuali, pubblici e periodici, idonei a valutare l'impatto effettivo della misura sui prezzi del gas, sugli oneri di trasporto e, in ultima analisi, sulle bollette.

S 1. Osservazioni in merito all'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nelle contrattazioni dell'MGP-GAS per il servizio di liquidità.

U.Di.Con. valuta positivamente l'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nell'ambito dell'MGP-GAS, in quanto tale strumento appare idoneo a concentrare la liquidità in una finestra temporale definita, a rafforzare la trasparenza del processo di formazione del prezzo e a ridurre il rischio di dinamiche opache o distorsive.

Dal punto di vista dei consumatori, l'aspetto centrale è che l'asta sia istituita in modo da favorire una reale riduzione del differenziale tra PSV e TTF e non soltanto un incremento formale della liquidità disponibile sul mercato. A tal fine, appare necessario che l'Autorità monitori costantemente gli effetti dell'asta sui prezzi di riferimento e verifichi se la maggiore liquidità immessa nel mercato italiano produca un beneficio concreto per i clienti finali.

Si ritiene inoltre opportuno che gli esiti dell'asta siano resi conoscibili, almeno in forma aggregata, con indicazione dei volumi offerti, dei volumi accettati, del prezzo di assegnazione e degli effetti stimati sullo spread PSV-TTF. Tale trasparenza è indispensabile per consentire una valutazione pubblica dell'efficacia della misura, considerato che la stessa è finanziata mediante risorse che devono essere utilizzate nell'interesse generale del sistema e, indirettamente, dei consumatori.

S 2. Osservazioni in merito alla possibilità di far diventare l'asta di cui sopra un elemento strutturale dell'MGP-GAS oppure di prevederne la cessazione una volta esaurita la misura del servizio di liquidità.

U.Di.Con. ritiene preferibile un approccio graduale. L'asta dovrebbe essere introdotta, in una prima fase, in connessione con l'attuazione del servizio di liquidità, così da verificarne l'effettiva

utilità in termini di maggiore liquidità, trasparenza, riduzione dello spread e contenimento della volatilità.

La possibilità di rendere l'asta un elemento strutturale dell'MGP-GAS non dovrebbe essere esclusa, ma dovrebbe essere subordinata a una valutazione ex post da parte dell'Autorità, fondata su dati oggettivi e pubblici. In particolare, occorrerebbe verificare se l'asta abbia prodotto effetti positivi stabili sul funzionamento del mercato, se abbia effettivamente ridotto il rischio di distorsioni nella formazione dell'indice IGI e se abbia generato benefici apprezzabili per i consumatori finali.

In assenza di tali evidenze, la permanenza strutturale dell'asta potrebbe risultare non necessaria. Viceversa, qualora l'esperienza applicativa dimostrasse che tale meccanismo contribuisce a una formazione più efficiente e trasparente del prezzo, U.Di.Con. riterrebbe opportuno valutarne il mantenimento anche oltre la durata del servizio di liquidità.

S 3. Osservazioni sulle modalità di presentazione delle offerte.

U.Di.Con. condivide l'impostazione secondo cui all'asta possano partecipare con offerte di vendita tutti gli operatori, e non soltanto i soggetti selezionati per il servizio di liquidità, nonché l'assenza di restrizioni alla presentazione delle offerte di acquisto. Tale apertura appare coerente con l'obiettivo di massimizzare la liquidità e ridurre il rischio di concentrazione del mercato.

Si ritiene altresì condivisibile l'integrazione operativa dell'asta con le piattaforme già utilizzate dagli operatori, al fine di ridurre discontinuità e complessità operative. Tuttavia, occorre che le modalità di presentazione delle offerte siano accompagnate da controlli rigorosi, sia in termini di validità e congruità delle offerte, sia in termini di verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dagli operatori selezionati.

Dal punto di vista dei consumatori, è essenziale che il meccanismo non favorisca comportamenti opportunistici o strategie di offerta idonee ad attenuare l'effetto calmierante della misura. Per tale ragione, si suggerisce che l'Autorità preveda obblighi informativi chiari nei confronti del GME

e dell'impresa maggiore di trasporto, nonché strumenti di vigilanza idonei a intercettare eventuali anomalie nella formulazione delle offerte.

S 4. Osservazioni in merito alle modalità di determinazione dei ricavi da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto.

U.Di.Con. condivide il criterio proposto, secondo cui i ricavi da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto siano determinati come prodotto tra i volumi accettati nell'asta e la differenza tra il prezzo di assegnazione e il prezzo di offerta.

Si ritiene altresì positiva la previsione secondo cui tali ricavi siano destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas. Tuttavia, sotto il profilo della tutela dei consumatori, appare necessario rafforzare la garanzia che tali benefici siano effettivamente trasferiti al sistema e, per quanto possibile, riflessi nelle condizioni economiche sostenute dai clienti finali.

A tal fine, U.Di.Con. propone che l'Autorità preveda una rendicontazione periodica degli importi recuperati, della loro destinazione alla riduzione degli oneri di trasporto e degli effetti attesi o conseguiti sulla tariffa. La semplice destinazione contabile dei ricavi alla riduzione degli oneri, pur condivisibile, dovrebbe essere accompagnata da una rappresentazione chiara e accessibile degli impatti economici della misura.

S 5. Osservazioni in merito alla scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries.

U.Di.Con. ritiene condivisibile, in questa fase, la scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries, considerato il ruolo centrale di tale punto nel collegamento tra il sistema italiano e i mercati del Nord Europa e la rilevanza della tratta svizzera rispetto alle criticità derivanti dal cosiddetto effetto *pancaking*.

La scelta appare coerente con l'obiettivo di intervenire sulla rotta che più direttamente incide sull'integrazione del mercato italiano con quello europeo e sulla formazione del differenziale PSV-TTF. Tuttavia, si ritiene opportuno che l'Autorità mantenga un approccio dinamico e

monitori costantemente l'evoluzione dei flussi, della capacità disponibile e delle condizioni di mercato anche sugli altri punti di ingresso.

Qualora dovessero emergere mutamenti strutturali nelle rotte di approvvigionamento o nuove criticità tali da incidere sui prezzi finali, l'Autorità dovrebbe riservarsi la possibilità di rivalutare il perimetro applicativo della misura, sempre nell'ottica di massimizzare il beneficio per il sistema e per i consumatori.

S 6. Osservazioni in merito ai criteri di individuazione e applicazione dei corrispettivi C1 e C2.

U.Di.Con. ritiene essenziale che i corrispettivi applicabili in caso di inadempimento siano effettivamente dissuasivi, proporzionati e idonei a evitare che gli operatori possano considerare l'inadempimento come un'opzione economicamente conveniente.

La previsione di un corrispettivo C1 in caso di mancata offerta o di offerta a prezzi superiori a quelli oggetto di impegno appare condivisibile, in quanto collega la penalità sia alla remunerazione riconosciuta per il servizio, sia allo scostamento tra il prezzo dovuto e il comportamento effettivamente tenuto dall'operatore. È tuttavia opportuno che l'Autorità verifichi che il livello del corrispettivo sia sufficientemente elevato da neutralizzare ogni possibile vantaggio derivante dall'inadempimento.

Analogamente, il corrispettivo C2 relativo alla mancata immissione presso il punto di ingresso individuato deve essere costruito in modo da riflettere adeguatamente gli effetti distorsivi sul bilanciamento e sul funzionamento del sistema. Si ritiene inoltre necessario che eventuali importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi siano destinati a beneficio del sistema, preferibilmente mediante riduzione degli oneri, e non possano in alcun modo essere recuperati dagli operatori attraverso maggiori costi trasferiti ai clienti finali.

S 7. Osservazioni in merito ai requisiti di partecipazione per l'aggiudicazione del servizio di liquidità ed alle tempistiche di avvio.

U.Di.Con. condivide la previsione di requisiti di partecipazione volti a garantire la serietà delle offerte, la capacità degli operatori di adempiere agli obblighi assunti e la parità di condizioni nell'accesso alla capacità di trasporto, in particolare con riferimento al transito attraverso il gasdotto svizzero.

Tali requisiti, tuttavia, non devono tradursi in barriere eccessive all'ingresso o in condizioni tali da restringere indebitamente la platea dei partecipanti. La partecipazione ampia e concorrenziale è infatti un presupposto essenziale affinché il servizio di liquidità produca effetti efficienti e non determini sovra-remunerazioni.

Si ritiene quindi opportuno che le condizioni economiche e operative per l'accesso alla capacità di transito svizzera siano pubbliche, trasparenti e definite con sufficiente anticipo. Quanto alle tempistiche, l'avvio dal 1° ottobre 2026 appare coerente con l'esigenza di rendere operativa la misura in vista del periodo termico, ma richiede che la documentazione di gara e contrattuale sia pubblicata tempestivamente, così da consentire una partecipazione effettiva e consapevole degli operatori.

S 8. Osservazioni in merito al contenuto delle offerte ed ai criteri di individuazione del valore massimo del corrispettivo di volatilità e di un valore massimo corrispondente alla somma tra il corrispettivo di volatilità e il premio.

U.Di.Con. ritiene condivisibile l'individuazione di un contenuto minimo dell'offerta, comprensivo del quantitativo giornaliero, del corrispettivo di volatilità e del premio richiesto. Tale impostazione consente di comparare le offerte in modo trasparente e di valutare il costo complessivo della misura.

Con riferimento al corrispettivo di volatilità, il valore massimo di 0,5 €/MWh appare ragionevole nella misura in cui sia effettivamente coerente con i dati di mercato osservati e con l'obiettivo di contenere il rischio di volatilità senza generare sovra-remunerazioni. Tuttavia, si ritiene

opportuno che tale valore sia oggetto di monitoraggio e, se necessario, di aggiornamento, in caso di mutamenti significativi delle condizioni di mercato.

Quanto al valore massimo corrispondente alla somma tra corrispettivo di volatilità e premio, U.Di.Con. sottolinea l'esigenza di evitare che il servizio determini un costo eccessivo per il sistema rispetto ai benefici attesi. Il tetto massimo deve quindi essere costruito in modo prudente, tenendo conto dei costi effettivi di trasporto, del rischio assunto dagli operatori e del beneficio potenziale per i consumatori, evitando ogni forma di remunerazione eccedente rispetto alla finalità pubblica della misura.

S 9. Osservazioni in merito ad altri criteri da utilizzare per calcolare il tetto massimo (ad es. valore medio del differenziale tra PSV-TTF).

U.Di.Con. ritiene che il valore medio del differenziale PSV-TTF possa rappresentare un parametro utile, ma non dovrebbe costituire l'unico criterio per la determinazione del tetto massimo. Tale differenziale, infatti, riflette una pluralità di fattori, alcuni dei quali possono essere contingenti o legati a specifiche condizioni di mercato.

Si propone pertanto di utilizzare un criterio composito, che tenga conto del differenziale storico PSV-TTF, dei costi effettivi di trasporto lungo la rotta interessata, della volatilità registrata nei mercati di riferimento e del beneficio atteso per il sistema. In una prospettiva di tutela del consumatore, il tetto massimo dovrebbe essere fissato a un livello tale da favorire la partecipazione degli operatori, ma senza assorbire in modo eccessivo il beneficio economico che la misura dovrebbe generare.

Sarebbe inoltre opportuno che l'Autorità, in sede di monitoraggio, confronti il costo della misura con il beneficio effettivamente conseguito in termini di riduzione dello spread, riduzione degli oneri e potenziale impatto sulle bollette.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri e modalità di svolgimento delle procedure competitive.

U.Di.Con. condivide l'esigenza che l'impresa maggiore di trasporto pubblici con adeguato anticipo tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alle procedure competitive, inclusi la procedura di gara, lo schema contrattuale, le condizioni relative al transito svizzero, il fabbisogno richiesto e i valori massimi applicabili.

La trasparenza preventiva della documentazione è essenziale non solo per gli operatori, ma anche per garantire la verificabilità pubblica della misura. A tal fine, si ritiene opportuno che gli esiti delle procedure siano pubblicati in forma aggregata, con indicazione dei quantitativi aggiudicati, dei premi medi, dei corrispettivi di volatilità medi e del costo complessivo impegnato rispetto al limite massimo di spesa.

U.Di.Con. suggerisce inoltre che l'Autorità preveda una relazione periodica sull'andamento del servizio di liquidità, nella quale siano evidenziati gli effetti sui prezzi all'ingrosso, sullo spread PSV-TTF, sugli oneri di trasporto e sui potenziali benefici per i clienti finali. Tale relazione costituirebbe uno strumento fondamentale per valutare se la misura stia effettivamente perseguendo le finalità per cui è stata introdotta.

S 11. Osservazioni in merito alle modalità di calcolo del fabbisogno da approvvigionare tramite il servizio di liquidità.

U.Di.Con. condivide l'impostazione secondo cui il fabbisogno debba essere definito tenendo conto sia del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro sia delle capacità disponibili lungo la rotta individuata. È inoltre condivisibile che il fabbisogno sia valutato in funzione del beneficio netto atteso, considerando la riduzione del costo del gas e dell'energia elettrica e gli eventuali importi restituiti dagli operatori assegnatari.

Dal punto di vista dei consumatori, il criterio guida dovrebbe essere la massimizzazione del beneficio effettivo per il sistema, con particolare attenzione ai periodi dell'anno nei quali i consumi sono più elevati e l'esposizione delle famiglie alla volatilità dei prezzi risulta maggiore. In tale prospettiva, la scelta di procedere inizialmente con un servizio di durata annuale può

essere condivisa, purché sia accompagnata da successive valutazioni infra-annuali che consentano di correggere o integrare la misura in funzione dell'andamento dei prezzi, della domanda e della capacità disponibile.

Si ritiene inoltre opportuno che l'Autorità renda pubbliche, almeno in forma sintetica, le ipotesi utilizzate per stimare il beneficio della misura e gli esiti delle simulazioni, così da rendere comprensibile il rapporto tra costo del servizio, volumi approvvigionati e beneficio atteso per i consumatori finali.

S 12. Osservazioni in merito alle possibili soluzioni da implementare per raggiungere l'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco.

U.Di.Con. ritiene che l'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco rappresenti un obiettivo di rilievo strategico, in quanto idoneo a ridurre le distorsioni derivanti dal cumulo dei costi di trasporto e a rendere il mercato italiano meno esposto a differenziali strutturali di prezzo rispetto agli *hub* europei più liquidi.

La possibile introduzione di un meccanismo di allocazione implicita della capacità presso il punto di Passo Gries merita attenzione, in quanto potrebbe contribuire a coordinare meglio capacità di trasporto e scambio di gas, riducendo inefficienze e favorendo una maggiore integrazione tra i sistemi. Tale soluzione, tuttavia, dovrebbe essere costruita nel rispetto del quadro europeo, dell'autonomia regolatoria della Svizzera e della necessità di garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie per gli operatori.

U.Di.Con. ritiene che ogni proposta di integrazione debba essere valutata anche in termini di impatto sui consumatori finali. L'obiettivo non deve essere soltanto quello di migliorare l'efficienza del mercato all'ingrosso, ma anche quello di ridurre le ricadute economiche negative sulle bollette, rendendo il sistema italiano meno vulnerabile alle oscillazioni di prezzo e alle distorsioni logistiche. Per tale ragione, si invita l'Autorità a inserire, nella proposta al Ministero, una specifica valutazione degli effetti attesi sui clienti finali e sui livelli di prezzo del gas in Italia.

Conclusioni

U.Di.Con. esprime una valutazione complessivamente favorevole sull'attuazione del servizio di liquidità previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, ritenendo che tale misura possa rappresentare uno strumento utile per rafforzare l'integrazione del mercato italiano del gas con i mercati europei, ridurre il differenziale PSV-TTF e contenere gli effetti della volatilità sui prezzi.

Al tempo stesso, si ritiene indispensabile che la misura sia accompagnata da adeguate garanzie di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione. Il servizio di liquidità deve infatti essere valutato non soltanto in base alla sua correttezza tecnica, ma soprattutto in base alla sua capacità di produrre benefici concreti per famiglie, microimprese e clienti finali.

Per tale ragione, U.Di.Con. invita l'Autorità a prevedere strumenti di monitoraggio periodico degli effetti della misura, con particolare riferimento alla riduzione dello spread PSV-TTF, alla destinazione dei ricavi alla riduzione degli oneri di trasporto, al rapporto tra costi sostenuti e benefici conseguiti e all'effettivo trasferimento dei vantaggi economici ai consumatori finali.

Il servizio di liquidità, pur configurandosi come misura temporanea, può costituire un'occasione importante per ripensare alcuni profili della filiera del gas, rafforzando la trasparenza del mercato, la concorrenza e la protezione dei consumatori rispetto a shock e oscillazioni di prezzo.

La scrivente Associazione auspica che il presente documento abbia offerto utili contributi a codesta Autorità, e rimane a disposizioni per ulteriori apporti che si riterranno essere utili.

Roma, 03/07/2026

U.Di.Con. APS

Ufficio Legale